

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

## **"Codice in materia di protezione dei dati personali"**

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123

---

### ALLEGATO A

#### CODICI DI DEONTOLOGIA

##### A.1 CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' GIORNALISTICA.

(Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179)

#### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Visto l'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, secondo il quale il trattamento dei dati personali nell'esercizio della professione giornalistica deve essere effettuato sulla base di un apposito codice di deontologia, recante misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportati alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Visto il comma 4-bis dello stesso art. 25, secondo il quale tale codice e' applicabile anche all'attivita' dei pubblicisti e dei praticanti giornalisti, nonche' a chiunque tratti temporaneamente i dati personali al fine di utilizzarli per la pubblicazione occasionale di articoli, di saggi e di altre manifestazioni di pensiero;

Visto il comma 2 del medesimo art. 25, secondo il quale il codice di deontologia e' adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti in cooperazione con il Garante, il quale ne promuove l'adozione e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

Vista la nota prot. n. 89/GAR del 26 maggio 1997, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad adottare il codice entro il previsto termine di sei mesi dalla data di invio della nota stessa;

Vista la nota prot. n. 4640 del 24 novembre 1997, con il quale il Garante ha aderito alla richiesta di breve differimento del predetto termine di sei mesi, presentata il 19 novembre dal presidente del Consiglio nazionale dell'ordine;

Visto il provvedimento prot. n. 5252 del 18 dicembre 1997, con il quale il Garante ha segnalato al Consiglio nazionale dell'ordine alcuni criteri da tenere presenti nel bilanciamento delle liberta' e dei diritti coinvolti dall'attivita' giornalistica;

Vista la nota prot. n. 314 del 23 gennaio 1998, con la quale il Garante ha formulato altre osservazioni sul primo schema di codice elaborato dal Consiglio nazionale dell'ordine e trasmesso al Garante con nota prot. n. 7182 del 30 dicembre 1997;

Vista la nota prot. n. 204 del 15 gennaio 1998, con la quale il Garante, sulla base della prima esperienza di applicazione della legge n. 675/1996 e dello schema di codice elaborato, ha rappresentato al Ministro di grazia e giustizia l'opportunita' di una revisione dell'art. 25 della legge, che e' stato poi modificato con il citato decreto legislativo n. 171 del 13 maggio 1998;

Vista la nota prot. n. 5876 del 30 giugno 1998, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad apportare alcune residuali modifiche all'ulteriore schema approvato dallo stesso Consiglio nella seduta del 26 e 27 marzo 1998 e trasmesso al Garante con nota prot. n. 1074

dell'8 aprile;

Constatata l'idoneità delle misure e degli accorgimenti a garanzia degli interessati previsti dallo schema definitivo del codice di deontologia trasmesso al Garante dal Consiglio nazionale dell'ordine con nota prot. n. 2210 del 15 luglio 1998;

Considerato che, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n. 675/1996, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione;

Dispone

La trasmissione del codice di deontologia che figura in allegato all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di grazia e giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1998

IL PRESIDENTE

## ORDINE DEI GIORNALISTI

### CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ GIORNALISTICA\*.

*(\*) In conformità all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizione della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore secondo la tavola di corrispondenza.*

#### Art. 1

##### (Principi generali)

1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.
2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675/1996.

#### Art. 2

##### (Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti)

1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675/1996 rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996.

2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove e' possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996.

3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e dell'art. 13, comma 5, della legge n. 675/1996.

4. Il giornalista puo' conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalita' proprie della sua professione.

#### Art. 3 (Tutela del domicilio)

1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.

#### Art. 4 (Rettifica)

1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformita' al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

#### Art. 5 (Diritto all'informazione e dati personali)

1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialita' dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, e' fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

#### Art. 6 (Essenzialita' dell'informazione)

1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalita' del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui e' avvenuto, nonche' della qualificazione dei protagonisti.

2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla liberta' di informazione nonche' alla liberta' di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

#### Art. 7 (Tutela del minore)

1. Al fine di tutelarne la personalita', il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, ne' fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.

2. La tutela della personalita' del minore si estende, tenuto conto della qualita' della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.

3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".

#### Art. 8

(Tutela della dignità delle persone)

1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.

2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.

3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

#### Art. 9

(Tutela del diritto alla non discriminazione)

1. Nell'esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

#### Art. 10

(Tutela della dignità delle persone malate)

1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.

2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

#### Art. 11

(Tutela della sfera sessuale della persona)

1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.

2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

#### Art. 12

(Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali)

1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675/1996.

2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.

#### Art. 13

(Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari)

1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.
2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69/1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.

## A.2 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI.

(Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001, in G.U. 5 aprile 2001, n.80)

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;

Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1, il quale demanda al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici;

Visto l'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999, relativo ad alcuni profili che devono essere individuati dal codice per i trattamenti di dati per scopi storici;

Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi storici effettuati da archivisti e utenti ed ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all'adozione del medesimo codice in base al principio di rappresentatività a darne comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000;

Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la volontà di partecipare alla redazione del codice e fra i quali è stato conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro composto da componenti della Commissione consultiva per le questioni inerenti la consultabilità degli atti d'archivio riservati, del Centro di Documentazione ebraica, del Ministero per i beni e le attività culturali, dell'Associazione delle istituzioni culturali italiane, dell'Associazione nazionale archivistica italiana, dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, della Società per lo studio della storia contemporanea, dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, della Società per gli studi di storia delle istituzioni, della Società italiana delle storiche, dell'Istituto romano per la

storia d'Italia dal fascismo alla resistenza;

Considerato che il testo del codice e' stato oggetto di ampia diffusione, anche attraverso la sua pubblicazione su alcuni siti Internet, al fine di favorire il piu' ampio dibattito e di permettere la raccolta di eventuali osservazioni e integrazioni al testo medesimo da parte di tutti i soggetti interessati;

Vista la nota del 28 febbraio 2001 con cui il gruppo di lavoro ha trasmesso il testo del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici approvato e sottoscritto in pari data;

Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce condizione essenziale per la liceita' del trattamento dei dati personali;

Constatata la conformita' del codice alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ed in particolare all' art. 31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonche' agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 281/1999;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1999, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante; Rilevato che anche dopo tale pubblicazione il codice potra' essere eventualmente sottoscritto da altri soggetti pubblici e privati, societa' scientifiche ed associazioni professionali interessati; Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Dispone:

la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici che figura in allegato all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 marzo 2001

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

## CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI\*.

*(\*) In conformità all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizione della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.*

### Preambolo

I sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono il presente codice sulla base delle seguenti premesse:

1) Chiunque accede ad informazioni e documenti per scopi storici utilizza frequentemente dati di carattere personale per i quali la legge prevede alcune garanzie a tutela degli interessati, in considerazione dell'interesse pubblico allo svolgimento di tali trattamenti, il legislatore - con specifico riguardo agli archivi pubblici e a quelli privati dichiarati di notevole interesse storico ai

sensi dell'art. 36 del d.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409 - ha esentato i soggetti che utilizzano dati personali per le suddette finalita' dall'obbligo di richiedere il consenso degli interessati ai sensi degli artt. 12, 20 e 28 della legge (l. 31 dicembre 1996, n. 675, in particolare art. 27; dd.lg. 11 maggio 1999, n. 135 e 30 luglio 1999, n. 281, in particolare art. 7, comma 4; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni e integrazioni).

2) L'utilizzazione di tali dati da parte di utenti ed archivisti deve pertanto rispettare le previsioni di legge e quelle del presente codice di deontologia e di buona condotta, l'osservanza del quale, oltre a rappresentare un obbligo deontologico, costituisce condizione essenziale per la liceita' del trattamento dei dati (art. 31, comma 1, lettera h), l. 31 dicembre 1996, n. 675; art. 6, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281).

3) L'osservanza di tali regole non deve pregiudicare l'indagine, la ricerca, la documentazione e lo studio ovunque svolti, in relazione a figure, fatti e circostanze del passato.

4) I trattamenti di dati personali concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti conservati negli Archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici sono considerati di rilevante interesse pubblico (art. 23 d.lg. 11 maggio 1999, n. 135).

5) La sottoscrizione del presente codice e' promossa per legge dal Garante, nel rispetto del principio di rappresentativita' dei soggetti pubblici e privati interessati. Il codice e' espressione delle associazioni professionali e delle categorie interessate, ivi comprese le societa' scientifiche, ed e' volto ad assicurare l'equilibrio delle diverse esigenze connesse alla ricerca e alla rappresentazione di fatti storici con i diritti e le liberta' fondamentali delle persone interessate (art. 1, l. 31 dicembre 1996, n. 675).

6) Il presente codice, sulla base delle prescrizioni di legge, individua in particolare: a) alcune regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, armonizzate con quelle che riguardano il diritto di cronaca e la manifestazione del pensiero; b) particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare; c) modalita' di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati per scopi storici (art. 7, comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281).

7) La sottoscrizione del presente codice e' effettuata ispirandosi, oltre agli artt. 21 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana, alle pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di ricerca storica e di archivi e in particolare:

a) agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;

b) alla Raccomandazione N. R (2000) 13 del 13 luglio 2000 del Consiglio d'Europa;

c) agli artt. 1, 7, 8, 11 e 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

d) ai Principi direttivi per una legge sugli archivi storici e gli archivi correnti, individuati dal Consiglio internazionale degli archivi al congresso di Ottawa nel 1996, e al Codice internazionale di deontologia degli archivisti approvato nel congresso internazionale degli archivi, svoltosi a Pechino nel 1996.

## Capo I

### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1

(Finalita' e ambito di applicazione)

1. Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale acquisiti nell'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione, nonche' nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identita' personale.

2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati personali effettuati per scopi storici in relazione ai documenti conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. Il codice si applica, senza necessita' di sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti di dati personali comunque effettuati dagli utenti per scopi storici.

3. Il presente codice reca, altresì, principi-guida di comportamento dei soggetti che trattano per scopi storici dati personali conservati presso archivi pubblici e archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, e in particolare:

a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, categoria di appartenenza, livello di istruzione;

b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la raccolta, l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei documenti.

4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione da parte di proprietari, possessori e detentori di archivi privati non dichiarati di notevole interesse storico o di singoli documenti di interesse storico, i quali manifestano l'intenzione di applicare il presente codice nella misura per essi compatibile.

## Art. 2 (Definizioni)

1. Nell'applicazione del presente codice si tiene conto delle definizioni e delle indicazioni contenute nella disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni citate nel preambolo. Ai medesimi fini si intende, altresì:

a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente o associazione, abbia responsabilità di controllare, acquisire, trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o di deposito della pubblica amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, nonché gli archivi privati di cui al precedente art. 1, comma 4;

b) per "utente", chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a documenti contenenti dati personali, anche per finalità giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero;

c) per "documento", qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali.

## Capo II REGOLE DI CONDOTTA PER GLI ARCHIVISTI E LICEITA' DEI RELATIVI TRATTAMENTI

### Art. 3 (Regole generali di condotta)

1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li contengono, gli archivisti adottano, in armonia con la legge e i regolamenti, le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati.

2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per il pieno rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano in contatto per ragioni del proprio ufficio o servizio, delle disposizioni di legge e di regolamento in materia archivistica e, in particolare, di quanto previsto negli artt. 21 e 21-bis del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, come modificati dal d.lg. 30 luglio 1999, n. 281, dall'art. 7 del medesimo d.lg. n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni archivistiche, nel trattare dati di carattere personale si attengono ai doveri di lealtà, correttezza, imparzialità, onestà e diligenza propri dell'esercizio della professione e della qualifica o livello ricoperti. Essi conformano il proprio operato al principio di trasparenza della attività amministrativa.

4. I dati personali trattati per scopi storici possono essere ulteriormente utilizzati per tali scopi, e

sono soggetti in linea di principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in cui sono contenuti e dal luogo di conservazione, ferme restando le cautele e le garanzie previste per particolari categorie di dati o di trattamenti.

Art. 4  
(Conservazione e tutela)

1. Gli archivisti si impegnano a:

- a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti. A tal fine, operano in conformita' con i principi, i criteri metodologici e le pratiche della professione generalmente condivisi ed accettati, curando anche l'aggiornamento sistematico e continuo delle proprie conoscenze storiche, amministrative e tecnologiche;
- b) tutelare l'integrita' degli archivi e l'autenticita' dei documenti, anche elettronici e multimediali, di cui promuovono la conservazione permanente, in particolare di quelli esposti a rischi di cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati;
- c) salvaguardare la conformita' delle riproduzioni dei documenti agli originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare, dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;
- d) assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 e successive integrazioni e modificazioni, sviluppando misure idonee a prevenire l'eventuale distruzione, dispersione o accesso non autorizzato ai documenti, e adottando, in presenza di specifici rischi, particolari cautele quali la consultazione in copia di alcuni documenti e la conservazione degli originali in cassaforte o armadi blindati.

Art. 5  
(Comunicazione e fruizione)

1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare il principio della libera fruibilita' delle fonti.
2. L'archivista promuove il piu' largo accesso agli archivi e, attenendosi al quadro della normativa vigente, favorisce l'attivita' di ricerca e di informazione nonche' il reperimento delle fonti.
3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti estratti temporaneamente da un fascicolo perche' esclusi dalla consultazione.
4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, per costituire banche dati di intere serie archivistiche, la struttura interessata sottoscrive una apposita convenzione per concordare le modalita' di fruizione e le forme di tutela dei soggetti interessati, attenendosi alle disposizioni della legge, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra il titolare, il responsabile e gli incaricati del trattamento, nonche' i rapporti con i soggetti esterni interessati ad accedere ai dati.

Art. 6  
(Impegno di riservatezza)

1. Gli archivisti si impegnano a:

- a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria attivita' anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in cui l'archivista svolga ricerche per fini personali o comunque estranei alla propria attivita' professionale, e' soggetto alle stesse regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;
- b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attivita'.

2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la cessazione dalla propria attivita'.

Art. 7  
(Aggiornamento dei dati)

1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli interessati all'aggiornamento, alla rettifica o all'integrazione dei dati, garantendone la conservazione secondo modalita' che assicurino la distinzione delle fonti originarie dalla documentazione successivamente acquisita.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 675/1996, in presenza di eventuali richieste generalizzate di accesso ad un'ampia serie di dati o documenti, l'archivista pone a disposizione gli strumenti di ricerca e le fonti pertinenti fornendo al richiedente idonee indicazioni per una loro agevole consultazione.
3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, da parte di chi vi abbia interesse in relazione a dati personali che riguardano persone decedute e documenti assai risalenti nel tempo, la sussistenza dell'interesse e valutata anche in riferimento al tempo trascorso.

#### Art. 8 (Fonti orali)

1. In caso di trattamento di fonti orali, e' necessario che gli intervistati abbiano espresso il proprio consenso in modo esplicito, eventualmente in forma verbale, anche sulla base di una informativa semplificata che renda nota almeno l'identita' e l'attivita' svolta dall'intervistatore nonche' le finalita' della raccolta dei dati.
2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all'autore dell'intervista una dichiarazione scritta dell'avvenuta comunicazione degli scopi perseguiti nell'intervista stessa e del relativo consenso manifestato dagli intervistati.

### Capo III REGOLE DI CONDOTTA PER GLI UTENTI E CONDIZIONI PER LA LICEITA' DEI RELATIVI TRATTAMENTI

#### Art. 9 (Regole generali di condotta)

1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l'attivita' di studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, adottano le modalita' piu' opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' delle persone interessate.
2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti utilizzano i documenti sotto la propria responsabilita' e conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilita' di cui all'art. 7, del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.

#### Art. 10 (Accesso agli archivi pubblici)

1. L'accesso agli archivi pubblici e' libero. Tutti gli utenti hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri.
2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e quelli contenenti i dati di cui agli art. 22 e 24 della legge n. 675/1996, che divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine e' di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oppure rapporti riservati di tipo familiare.
3. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al comma 2 puo' essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal Ministro dell'Interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato o del sovrintendente archivistico competenti e udita la Commissione per le questioni inerenti alla consultabilita' degli atti di archivio riservati istituita presso il Ministero dell'Interno, secondo la procedura dettata dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 281/1999.

4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti di cui al comma 2 prima della scadenza dei termini, l'utente presenta all'ente che li conserva un progetto di ricerca che, in relazione alle fonti riservate per le quali chiede l'autorizzazione, illustri le finalita' della ricerca e le modalita' di diffusione dei dati. Il richiedente ha facolta' di presentare ogni altra documentazione utile.
5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione e' rilasciata a parita' di condizioni ad ogni altro richiedente. La valutazione della parita' di condizioni avviene sulla base del progetto di ricerca di cui al comma 4.
6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al comma 3, prima dello scadere dei termini, puo' contenere cautele volte a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i diritti, le liberta' e la dignita' delle persone interessate.
7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi della ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo di non diffondere i nomi delle persone, nell'uso delle sole iniziali dei nominativi degli interessati, nell'oscuramento dei nomi in una banca dati, nella sottrazione temporanea di singoli documenti dai fascicoli o nel divieto di riproduzione dei documenti. Particolare attenzione e' prestata al principio della pertinenza e all'indicazione di fatti o circostanze che possono rendere facilmente individuabili gli interessati.
8. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' personale e il titolare dell'autorizzazione non puo' delegare altri al conseguente trattamento dei dati. I documenti mantengono il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione.

#### Art. 11 (Diffusione)

1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all'identita' personale e della dignita' degli interessati, rientra nella sfera della liberta' di parola e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.
2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una determinata persona identificata o identificabile.
3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del d.lg. n. 281/1999, al momento della diffusione dei dati il principio della pertinenza e' valutato dall'utente con particolare riguardo ai singoli dati personali contenuti nei documenti, anziche' ai documenti nel loro complesso. L'utente puo' diffondere i dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignita' e la riservatezza delle persone.
5. L'utente non e' tenuto a fornire l'informativa di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 675/1996 nei casi in cui tale adempimento comporti l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.
6. L'utente puo' utilizzare i dati elaborati o le copie dei documenti contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione, solo ai fini della propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche rispetto ai terzi.

#### Art. 12 (Applicazione del codice)

1. I soggetti pubblici e privati, comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali, che siano tenuti ad applicare il presente codice si impegnano, con i modi e nelle forme previste dai propri ordinamenti, a promuoverne la massima diffusione e la conoscenza, nonche' ad assicurarne il rispetto.

2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, le sovrintendenze archivistiche promuovono la diffusione e l'applicazione del codice.

#### Art. 13

##### (Violazione delle regole di condotta)

1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni competenti applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Le società e le associazioni tenute ad applicare il presente codice adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti, le opportune misure in caso di violazione del codice stesso, ferme restando le sanzioni di legge.

3. La violazione delle prescrizioni del presente codice da parte degli utenti è comunicata agli organi competenti per il rilascio delle autorizzazioni a consultare documenti riservati prima del decorso dei termini di legge, ed è considerata ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima.

L'Amministrazione competente, secondo il proprio ordinamento, può altresì escludere temporaneamente dalle sale di studio i soggetti responsabili della violazione delle regole del presente codice. Gli stessi possono essere esclusi da ulteriori autorizzazioni alla consultazione di documenti riservati.

4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono segnalare al Garante le violazioni delle regole di condotta per l'eventuale adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di competenza.

#### Art. 14

##### (Entrata in vigore)

1. Il presente codice si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

### A.3 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE.

(Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, in G.U. 16 agosto 1999, n. 191)

#### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;

Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1, il

quale demanda al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o piu' codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi di statistica e di ricerca scientifica;

Visto l'articolo 10, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999, relativo ad alcuni profili che devono essere individuati dal codice per i trattamenti di dati per scopi statistici e di ricerca scientifica;

Visto altresì l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come modificato dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 281/1999, nel quale si prevede che la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica debba essere sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale;

Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o piu' codici di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica ed ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all'adozione dei medesimi codici in base al principio di rappresentativita' a darne comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000;

Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti pubblici e privati, societa' scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la volonta' di partecipare alla redazione dei codici e fra i quali e' stato conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro, composto, fra gli altri, da rappresentanti dei seguenti soggetti pubblici: Istituto nazionale di statistica - ISTAT, Istituto di studi e analisi economica - ISAE, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

Considerato che il testo del codice e' stato oggetto di ampia consultazione nell'ambito dei soggetti interessati, che hanno avuto modo di far pervenire osservazioni e proposte;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2000, n. 152 contenente le norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2001 in materia di circolazione dei dati all'interno del Sistema statistico nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2002 sull'inserimento di altri uffici di statistica nell'ambito del Sistan;

Vista la nota del 2 aprile 2001 con cui il Presidente dell'ISTAT, su mandato del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, ha trasmesso il testo del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, sottoscritto dallo stesso a nome dei soggetti interessati;

Vista la deliberazione di questa Autorita' n. 23 del 4 luglio 2001 sull'esame preliminare del codice;

Ritenuto opportuno procedere all'esame definitivo del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati nell'ambito del SISTAN, anche separatamente rispetto al codice che, a norma degli articoli art. 6, comma 1, e 10, comma 6, del d.lg. n. 281/1999, deve disciplinare l'utilizzo dei dati personali a fini statistici al di fuori del SISTAN;

Sentita la Commissione per la garanzia nell'informazione statistica ai sensi dell'articolo 12, comma

2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e sulla base degli approfondimenti curati d'intesa con l'Istat;

Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati personali;

Constatata la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ed in particolare all'art. 31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonché agli artt. 6 e 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 281/1999;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1999, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante; Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Dispone:

la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, che figura in allegato, all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 31 luglio 2002

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

## CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE\*.

*(\*) In conformità all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizione della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.*

### Preambolo

Il presente codice è volto a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale per scopi di statistica, considerati dalla legge di rilevante interesse pubblico e fonte dell'informazione statistica ufficiale intesa quale patrimonio della collettività, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.

Il codice è sottoscritto in attuazione degli articoli 6 e 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e si applica ai trattamenti per scopi statistici effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale, per il perseguimento delle finalità di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

La sua sottoscrizione è effettuata ispirandosi alle pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di attività statistica e, in particolare:

- a) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;
- b) alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 18 dicembre 2000, con specifico

riferimento agli artt. 7 e 8;

c) alla Convenzione n. 108 adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, ratificata in Italia con legge 21 febbraio 1989, n. 98;

d) alla direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 24 ottobre 1995;

e) alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(97)18, adottata il 30 settembre 1997;

f) all'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 febbraio 1997.

Gli enti, gli uffici e i soggetti che applicano il seguente codice sono chiamati ad osservare anche il principio di imparzialità e di non discriminazione nei confronti di altri utilizzatori, in particolare, nell'ambito della comunicazione per scopi statistici di dati depositati in archivi pubblici e trattati da enti pubblici o sulla base di finanziamenti pubblici.

## CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il codice si applica ai trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati da:

- a) enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al sistema statistico nazionale, per l'attuazione del programma statistico nazionale o per la produzione di informazione statistica, in conformità ai rispettivi ambiti istituzionali;
- b) strutture diverse dagli uffici di cui alla lettera a), ma appartenenti alla medesima amministrazione o ente, qualora i relativi trattamenti siano previsti dal programma statistico nazionale e gli uffici di statistica attestino le metodologie adottate, osservando le disposizioni contenute nei decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché nel presente codice.

### Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni elencate nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di seguito denominata "Legge"), nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni. Ai fini medesimi, si intende inoltre per:

- a) "trattamento per scopi statistici", qualsiasi trattamento effettuato per finalità di indagine statistica o di produzione, conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione del programma statistico nazionale o per effettuare informazione statistica in conformità agli ambiti istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 1;
- b) "risultato statistico", l'informazione ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;
- c) "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque;
- d) "unità statistica", l'entità alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati.

### Art. 3 (Identificabilità dell'interessato)

1. Agli effetti dell'applicazione del presente codice:

- a) un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego di mezzi ragionevoli, è possibile stabilire un'associazione significativamente probabile tra la combinazione delle modalità delle variabili relative ad una unità statistica e i dati identificativi della medesima;
- b) i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un interessato afferiscono, in particolare, alle

seguenti categorie:

risorse economiche;

risorse di tempo;

archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati identificativi congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili oggetto di comunicazione o diffusione;

archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori informazioni oltre a quelle oggetto di comunicazione o diffusione;

risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni necessarie per collegare informazioni non nominative ad un soggetto identificato, tenendo anche conto delle effettive possibilità di pervenire in modo illecito alla sua identificazione in rapporto ai sistemi di sicurezza ed al software di controllo adottati;

conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione, correzione e protezione statistica adottate per la produzione dei dati;

c) in caso di comunicazione e di diffusione, l'interessato può ritenersi non identificabile se il rischio di identificazione, in termini di probabilità di identificare l'interessato stesso tenendo conto dei dati comunicati o diffusi, è tale da far ritenere sproporzionati i mezzi eventualmente necessari per procedere all'identificazione rispetto alla lesione o al pericolo di lesione dei diritti degli interessati che può derivarne, avuto altresì riguardo al vantaggio che se ne può trarre.

#### Art. 4

(Criteri per la valutazione del rischio di identificazione)

1. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati statistici, la valutazione del rischio di identificazione tiene conto dei seguenti criteri:

a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalità alle quali è associata una frequenza non inferiore a una soglia prestabilita, ovvero un'intensità data dalla sintesi dei valori assunti da un numero di unità statistiche pari alla suddetta soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia è pari a tre;

b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del livello di riservatezza delle informazioni;

c) i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non sono soggetti alla regola della soglia;

d) la regola della soglia può non essere osservata qualora il risultato statistico non consenta ragionevolmente l'identificazione di unità statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla natura delle variabili associate;

e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione possono essere diffusi in modo che non siano possibili collegamenti tra loro o con altre fonti note di informazione, che rendano possibili eventuali identificazioni;

f) si presume che sia adeguatamente tutelata la riservatezza nel caso in cui tutte le unità statistiche di una popolazione presentino la medesima modalità di una variabile.

2. Nel programma statistico nazionale sono individuate le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove cioè risulta necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario.

3. Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati, il rischio di identificazione deve essere per quanto possibile contenuto. Tale limite e la metodologia per la stima del rischio di identificazione sono individuati dall'Istat che, attenendosi ai criteri di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), definisce anche le modalità di rilascio dei dati dandone comunicazione alla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.

#### Art. 5

(Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti privati)

1. I soggetti privati che partecipano al sistema statistico nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125, raccolgono o trattano ulteriormente dati sensibili per scopi statistici di regola in forma anonima, fermo restando quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 6

settembre 1989, n. 322, come introdotto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni.

2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e specifici, del trattamento di dati sensibili non possono essere raggiunti senza l'identificazione anche temporanea degli interessati, per garantire la legittimità del trattamento medesimo è necessario che concorrano i seguenti presupposti:

- a) l'interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso sulla base degli elementi previsti per l'informativa;
- b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi già al momento della raccolta, salvo che ciò risulti irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente sproporzionato;
- c) il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal Garante, anche sulla base di un'autorizzazione relativa a categorie di dati o tipologie di trattamenti, o sia compreso nel programma statistico nazionale.

3. Il consenso è manifestato per iscritto. Qualora la raccolta dei dati sensibili sia effettuata con particolari modalità quali interviste telefoniche o assistite da elaboratore che rendano particolarmente gravoso per l'indagine acquisirlo per iscritto, il consenso, purché espresso, può essere documentato per iscritto. In tal caso, la documentazione dell'informativa resa all'interessato e dell'acquisizione del relativo consenso è conservata dal titolare del trattamento per tre anni.

## CAPO II INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

### Art. 6 (Informativa)

1. Oltre alle informazioni di cui all'art. 10 della Legge, all'interessato o alle persone presso le quali i dati personali dell'interessato sono raccolti per uno scopo statistico è rappresentata l'eventualità che essi possono essere trattati per altri scopi statistici, in conformità a quanto previsto dai decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni.

2. Quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso l'interessato e il conferimento dell'informativa a quest'ultimo richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 4 della Legge, l'informativa stessa si considera resa se il trattamento è incluso nel programma statistico nazionale o è oggetto di pubblicità con idonee modalità da comunicare preventivamente al Garante il quale può prescrivere eventuali misure ed accorgimenti.

3. Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, l'informativa alla persona presso la quale i dati sono raccolti può essere differita per la parte riguardante le specifiche finalità, le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, qualora ciò risulti necessario per il raggiungimento dell'obiettivo dell'indagine - in relazione all'argomento o alla natura della stessa - e purché il trattamento non riguardi dati sensibili. In tali casi, il completamento dell'informativa deve essere fornito all'interessato non appena vengano a cessare i motivi che ne avevano ritardato la comunicazione, a meno che ciò comporti un impiego di mezzi palesemente sproporzionato. Il soggetto responsabile della ricerca deve redigere un documento - successivamente conservato per almeno due anni dalla conclusione della ricerca e reso disponibile a tutti i soggetti che esercitano i diritti di cui all'art. 13 della Legge - in cui siano indicate le specifiche motivazioni per le quali si è ritenuto di differire l'informativa, la parte di informativa differita, nonché le modalità seguite per informare gli interessati quando sono venute meno le ragioni che avevano giustificato il differimento.

4. Quando le circostanze della raccolta e gli obiettivi dell'indagine sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.

## Art. 7

(Comunicazione a soggetti non facenti parte del sistema statistico nazionale)

1. Ai soggetti che non fanno parte del sistema statistico nazionale possono essere comunicati, sotto forma di collezioni campionarie, dati individuali privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che rendano questi ultimi non identificabili.
2. La comunicazione di dati personali a ricercatori di universita' o ad istituti o enti di ricerca o a soci di societa' scientifiche a cui si applica il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati fuori dal sistema statistico nazionale, di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, e' consentita nell'ambito di specifici laboratori costituiti da soggetti del sistema statistico nazionale, a condizione che:
  - a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del sistema statistico nazionale siano titolari;
  - b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
  - c) le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, contenute anche nel presente codice, siano rispettate dai ricercatori che accedono al laboratorio anche sulla base di una preventiva dichiarazione di impegno;
  - d) l'accesso al laboratorio sia controllato e vigilato; e) non sia consentito l'accesso ad archivi di dati diversi da quello oggetto della comunicazione;
  - f) siano adottate misure idonee affinche' le operazioni di immissione e prelievo di dati siano inibite ai ricercatori che utilizzano il laboratorio;
  - g) il rilascio dei risultati delle elaborazioni effettuate dai ricercatori che utilizzano il laboratorio sia autorizzato solo dopo una preventiva verifica, da parte degli addetti al laboratorio stesso, del rispetto delle norme di cui alla lettera c).
3. Nell'ambito di progetti congiunti, finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento che ha originato i dati, i soggetti del sistema statistico nazionale possono comunicare dati personali a ricercatori operanti per conto di universita', altre istituzioni pubbliche e organismi aventi finalita' di ricerca, purché sia garantito il rispetto delle condizioni seguenti:
  - a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del sistema statistico nazionale sono titolari;
  - b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
  - c) la comunicazione avvenga sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti da tutti i ricercatori che partecipano al progetto;
  - d) nei medesimi protocolli siano esplicitamente previste, come vincolanti per tutti i ricercatori che partecipano al progetto, le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali contenute anche nel presente codice.
4. E' vietato ai ricercatori ammessi alla comunicazione dei dati di effettuare trattamenti per fini diversi da quelli esplicitamente previsti dal protocollo di ricerca, di conservare i dati comunicati oltre i termini di durata del progetto, di comunicare ulteriormente i dati a terzi.

## Art. 8

(Comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale)

1. La comunicazione di dati personali, privi di dati identificativi, tra i soggetti del sistema statistico nazionale e' consentita per i trattamenti statistici, strumentali al perseguimento delle finalita' istituzionali del soggetto richiedente, espressamente determinati all'atto della richiesta, fermo restando il rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza.
2. La comunicazione anche dei dati identificativi di unita' statistiche tra i soggetti del sistema statistico nazionale e' consentita, previa motivata richiesta in cui siano esplicitate le finalita' perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalita' di

ricerca scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo, qualora il richiedente dichiari che non sia possibile conseguire altrimenti il medesimo risultato statistico e, comunque, nel rispetto dei principi di pertinenza e di stretta necessita'.

3. I dati comunicati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trattati dal soggetto richiedente, anche successivamente, per le sole finalita' perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalita' di ricerca scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo, nei limiti previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della Legge e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9  
(Autorita' di controllo)

1. La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 contribuisce alla corretta applicazione delle disposizioni del presente codice e, in particolare, di quanto previsto al precedente art. 8, segnalando al Garante i casi di inosservanza.

CAPO III  
SICUREZZA E REGOLE DI CONDOTTA

Art. 10  
(Raccolta dei dati)

1. I soggetti di cui all'art. 1 pongono specifica attenzione nella selezione del personale incaricato della raccolta dei dati e nella definizione dell'organizzazione e delle modalita' di rilevazione, in modo da garantire il rispetto del presente codice e la tutela dei diritti degli interessati, procedendo altresì alla designazione degli incaricati del trattamento, secondo le modalita' di legge.

2. In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si attiene alle disposizioni contenute nel presente codice e alle istruzioni ricevute. In particolare:

- a) rende nota la propria identita', la propria funzione e le finalita' della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;
- b) fornisce le informazioni di cui all'art. 10 della Legge e di cui all'art. 6 del presente codice, nonche' ogni altro chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, evitando comportamenti che possano configurarsi come artifici o indebite pressioni;
- c) non svolge contestualmente presso gli stessi interessati attivita' di rilevazione di dati per conto di piu' titolari, salvo espressa autorizzazione;
- d) provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta; e) assicura una particolare diligenza nella raccolta di dati personali di cui agli articoli 22, 24 e 24 bis della legge.

Art. 11  
(Conservazione dei dati)

1. I dati personali possono essere conservati anche oltre il periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, in conformita' all'art. 9 della Legge e all'art. 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni, in tali casi, i dati identificativi possono essere conservati fino a quando risultino necessari per:

- indagini continue e longitudinali;
- indagini di controllo, di qualita' e di copertura;
- definizione di disegni campionari e selezione di unita' di rilevazione;
- costituzione di archivi delle unita' statistiche e di sistemi informativi;
- altri casi in cui cio' risulti essenziale e adeguatamente documentato per le finalita' perseguite.

2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono conservati separatamente da ogni altro dato, in modo da consentirne differenti livelli di accesso, salvo che cio' risulti impossibile in ragione delle

particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato.

#### Art. 12.

##### (Misure di sicurezza)

1. Nell'adottare le misure di sicurezza di cui all'art. 15, comma 1, della Legge e di cui al regolamento previsto dal comma 2 del medesimo articolo, il titolare del trattamento determina anche i differenti livelli di accesso ai dati personali con riferimento alla natura dei dati stessi e alle funzioni dei soggetti coinvolti nei trattamenti.
2. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le cautele previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 in riferimento ai dati di cui agli articoli 22 e 24 della Legge.

#### Art. 13

##### (Esercizio dei diritti dell'interessato)

1. In caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della Legge, l'interessato può accedere agli archivi statistici contenenti i dati che lo riguardano per chiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, sempre che tale operazione non risulti impossibile per la natura o lo stato del trattamento, o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.
2. In attuazione dell'art. 6-bis, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il responsabile del trattamento annota in appositi spazi o registri le modifiche richieste dall'interessato, senza variare i dati originariamente immessi nell'archivio, qualora tali operazioni non producano effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici connessi al trattamento. In particolare, non si procede alla variazione se le modifiche richieste contrastano con le classificazioni e con le metodologie statistiche adottate in conformità alle norme internazionali comunitarie e nazionali.

#### Art. 14

##### (Regole di condotta)

1. I responsabili e gli incaricati del trattamento che, anche per motivi di lavoro, studio e ricerca abbiano legittimo accesso ai dati personali trattati per scopi statistici, conformano il proprio comportamento anche alle seguenti disposizioni:
  - a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli scopi definiti all'atto della progettazione del trattamento;
  - b) i dati personali devono essere conservati in modo da evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme alla legge e alle istruzioni ricevute;
  - c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di cui si venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'attività statistica o di attività ad essa strumentali non possono essere diffusi, né altrimenti utilizzati per interessi privati, propri o altrui;
  - d) il lavoro svolto deve essere oggetto di adeguata documentazione;
  - e) le conoscenze professionali in materia di protezione dei dati personali devono essere adeguate costantemente all'evoluzione delle metodologie e delle tecniche;
  - f) la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici devono essere favorite, in relazione alle esigenze conoscitive degli utenti, purché nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
2. I responsabili e gli incaricati del trattamento di cui al comma 1 sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente codice, anche quando non siano vincolati al rispetto del segreto d'ufficio o del segreto professionale. I titolari del trattamento adottano le misure opportune per garantire la conoscenza di tali disposizioni da parte dei responsabili e degli incaricati medesimi.
3. I comportamenti non conformi alle regole di condotta dettate dal presente codice devono essere immediatamente segnalati al responsabile o al titolare del trattamento.

## ALLEGATO B

### DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

(Artt. da 33 a 36 del codice)

#### **Trattamenti con strumenti elettronici**

Modalita' tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:

#### **Sistema di autenticazione informatica**

1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici e' consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o piu' credenziali per l'autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati e' prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.
5. La parola chiave, quando e' prevista dal sistema di autenticazione, e' composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed e' modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave e' modificata almeno ogni tre mesi.
6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non puo' essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualita' che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici e' consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalita' con le quali il titolare puo' assicurare la disponibilita' di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessita' di operativita' e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali e' organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.

### **Sistema di autorizzazione**

12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso e' utilizzato un sistema di autorizzazione.

13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.

14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, e' verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

### **Altre misure di sicurezza**

15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati puo' essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.

17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilita' di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento e' almeno semestrale.

18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

### **Documento programmatico sulla sicurezza**

19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:

19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;

19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilita' nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;

19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;

19.4. le misure da adottare per garantire l'integrita' e la disponibilita' dei dati, nonche' la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilita';

19.5. la descrizione dei criteri e delle modalita' per il ripristino della disponibilita' dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;

19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali piu' rilevanti in rapporto alle relative attivita', delle responsabilita' che ne derivano e delle modalita' per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione e' programmata gia' al momento dell'ingresso in servizio, nonche' in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;

19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformita' al codice, all'esterno della struttura del titolare;

19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24,

l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

### **Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari**

20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.

21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.

23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'identita' genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico e' cifrato.

### **Misure di tutela e garanzia**

25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformita' alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.

26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.

### **Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici**

Modalita' tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:

27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati puo' essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari e' controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le

persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.

ALLEGATO C)

TRATTAMENTI NON OCCASIONALI EFFETTUATI  
IN AMBITO GIUDIZIARIO O PER FINI DI POLIZIA  
(Artt. 46 e 53 del codice)

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI  
AL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ARTICOLATO DEL CODICE	RIFERIMENTO PREVIGENTE
<b>Parte I</b>	
<b>Disposizioni generali</b>	
<b>Titolo I</b>	
<b>Principi generali</b>	
<b>Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali)</b>	---
<b>Art. 2 (Finalita')</b>	cfr. art. 1, dir. 95/46/CE;
comma 1	art. 1, comma 1, l. 31 dicembre 1996 n. 675
comma 2	---
<b>Art. 3 (Principio di necessita' del trattamento dei dati)</b>	---
comma 1	
<b>Art. 4 (Definizioni)</b>	cfr. art. 2, dir. 95/46 CE;
comma 1, lett. a)	art. 1, comma 2, lett. b), l. n. 675/1996
lett. b)	art. 1, comma 2, lett. c), l. n. 675/1996
lett. c)	art. 10, comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281
lett. d)	cfr. art. 22, comma 1, l. n. 675/1996
lett. e)	cfr. art. 24, comma 1, l. n. 675/1996
lett. f)	art. 1, comma 2, lett. d), l. n. 675/1996
lett. g)	art. 1, comma 2, lett. e), l. n. 675/1996
lett. h)	cfr. art. 19 l. n. 675/1996
lett. i)	art. 1, comma 2, lett. f), l. n. 675/1996
lett. l)	art. 1, comma 2, lett. g),

l. n. 675/1996

lett. m)	art. 1, comma 2, lett. h), l. n. 675/1996
lett. n)	art. 1, comma 2, lett. i), l. n. 675/1996
lett. o)	art. 1, comma 2, lett. l), l. n. 675/1996
lett. p)	art. 1, comma 2, lett. a), l. n. 675/1996
lett. q)	art. 1, comma 2, lett. m), l. n. 675/1996
comma 2, lett. a)	cfr. art. 2, par. 2, lett. d), direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2002/58/Ce
lett. b)	cfr. art. 2, lett. e), direttiva n. 2002/58/Ce
lett. c)	cfr. art. 2, par. 1, lett. a), direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2002/21/Ce
lett. d)	cfr. art. 2, par. 1, lett. d), direttiva n. 2002/21/CE
lett. e)	cfr. art. 2, par. 1, lett. c), direttiva n. 2002/21/CE
lett. f)	cfr. art. 2, par. 1, lett. k), direttiva n. 2002/21/CE
lett. g)	cfr. art. 2, par. 2, lett. a), direttiva n. 2002/58/CE
lett. h)	cfr. art. 2, par. 2, lett. b), direttiva n. 2002/58/CE
lett. i)	cfr. art. 2, par. 2, lett. c), direttiva n. 2002/58/CE
lett. l)	cfr. art. 2, par. 2, lett. g), direttiva n. 2002/58/CE
lett. m)	cfr. art. 2, par. 2, lett. h), direttiva n. 2002/58/CE
comma 3, lett. a)	art. 1, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 28 luglio 1999, n. 318
lett. b)	art. 1, lett. b, d.P.R. n. 318/1999
lett. c)	---
lett. d)	---

lett. e)	---
lett. f)	---
lett. g)	---
comma 4, lett. a)	art. 1, comma 2, lett. a), d. lg. n. 281/1999
lett. b)	art. 1, comma 2, lett. c), d. lg. n. 281/1999
lett. c)	art. 1, comma 2, lett. b), d. lg. n. 281/1999
<b>Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione)</b>	cfr. art. 4, dir. 95/46/CE;
comma 1	artt. 2, comma 1, e 6, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	art. 2, commi 1 bis, e 1 ter, l. n. 675/1996
comma 3	cfr. art. 3, par. 2 (secondo periodo), dir. 95/46/CE; art. 3, l. n. 675/1996
<b>Art. 6 (Disciplina del trattamento)</b>	---
<b>Titolo II</b> <b>Diritti dell'interessato</b>	
<b>Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)</b>	cfr. art. 12, dir. 95/46; art. 13, comma 1, lett. c), punto 1 (prima parte)
comma 1	l. n. 675/1996
comma 2	art. 13, comma 1, lett. b) e c), punto 1 (seconda parte) l. n. 675/1996
comma 3	art. 13, comma 1, lett. c), punti 2, 3 e 4 l. n. 675/1996
comma 4	art. 13, comma 1, lett. d) ed e), l. n. 675/1996
<b>Art. 8 (Esercizio dei diritti)</b>	
comma 1	cfr. art. 13, dir. 95/46; art. 17, comma 1, d.P.R. n. 501/1998.
comma 2	art. 14, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed e-bis) l. n. 675/1996
comma 3	art. 14, comma 2, n. 675/1996
comma 4	---
<b>Art. 9 (Modalita' di esercizio)</b>	
comma 1	art. 17, comma 3, d.P.R. n. 501/1998

-----  
comma 2 art. 13, comma 4, l.  
n. 675/1996; art. 17, comma 4,  
d.P.R. n. 501/1998  
-----

comma 3 art. 13, comma 3,  
l. n. 675/1996  
-----

comma 4 art. 17, comma 2, d.P.R.  
n. 501/1998  
-----

comma 5 art. 13, comma 1, c), punto 1  
(secondo periodo),  
l. n. 675/1996  
-----

**Art. 10 (Riscontro all'interessato)**

comma 1 art. 17, comma 9, d.P.R.  
31 marzo 1998, n. 501.  
-----

comma 2 art. 17, comma 6, d.P.R.  
n. 501/1998  
-----

comma 3 art. 17, comma 5, d.P.R.  
n. 501/1998  
-----

comma 4 ---  
-----

comma 5 ---  
-----

comma 6 ---  
-----

comma 7 art. 13, comma 2, l.  
n. 675/1996; art. 17, comma 7,  
d.P.R. n. 501/1998  
-----

comma 8 art. 17, comma 7, d.P.R.  
n. 501/1998  
-----

comma 9 art. 17, comma 8, d.P.R.  
n. 501/1998  
-----

**Titolo III**

**Regole generali per il trattamento  
dei dati**

**Capo I**

**Regole per tutti i trattamenti**

-----  
**Art. 11 (Modalita' del trattamento  
e requisiti dei dati)** cfr. art. 6, dir. 95/46/CE;  
art. 9, comma 1, l. n.675/1996  
-----

comma 1  
-----

comma 2 ---  
-----

**Art. 12 (Codici di deontologia e  
di buona condotta)** cfr. art. 27, dir. 95/46/CE;  
art. 31, comma 1, lett. h),  
l. n. 675/1996;  
-----

comma 1  
-----  
comma 2 art. 20, comma 4, d. lg.  
28 dicembre 2001, n. 467.  
-----

comma 3 art. 20, comma 3, d.lg.  
n. 467/2001  
-----

comma 4 ---  
-----

-----  
**Art. 13 (Informativa)** cfr. Art. 10, dir. 95/46/CE;  
comma 1 art. 10, comma 1,  
l. n. 675/1996  
-----

comma 2 art. 10, comma 2,  
l. n. 675/1996  
-----

comma 3 ---  
-----

comma 4 art. 10, comma 3,  
l. n. 675/1996  
-----

comma 5 art. 10, comma 4,  
l. n. 675/1996  
-----

-----  
**Art. 14 (Definizione di profili e della personalita' dell'interessato)** cfr. Art. 15, dir. 95/46/CE;  
-----

Comma 1 art. 17, comma 1,  
l. n. 675/1996  
-----

Comma 2 art. 17, comma 2,  
l. n. 615/1996  
-----

-----  
**Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento)** cfr. Art. 23, dir. 95/46/CE;  
-----

comma 1 art. 18, l. n. 675/1996  
-----

comma 2 art. 29, comma 9,  
l. n. 675/1996  
-----

-----  
**Art. 16 (Cessazione del trattamento)** cfr. Art. 19, par. 2,  
dir. 95/46/CE  
-----

comma 1 art. 16, comma 2,  
l. n. 675/1996  
-----

comma 2 art. 16, comma 3,  
l. n. 675/1996  
-----

-----  
**Art. 17 (Trattamento che presenta rischi specifici)** cfr. Art. 20, dir. 95/46/CE;  
-----

comma 1 art. 24-bis, comma 1,  
l. n. 675/1996  
-----

comma 2 art. 24-bis. comma 2,  
l. n. 675/1996  
-----

-----  
**Capo II**  
**Regole ulteriori per i**  
**soggetti pubblici**  
-----

-----  
**Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)**  
-----

comma 1 ---  
-----

comma 2 cfr. Art. 27, comma 1,  
l. n. 675/1996  
-----

comma 3 cfr. Art. 27, comma 1,  
l. n. 675/1996  
-----

comma 4 ---  
-----

-----  
comma 5

---

-----  
**Art. 19 (Principi applicabili al  
trattamento di dati diversi  
da quelli sensibili e  
giudiziari)**

comma 1 art. 7, par. 1, lett. E),  
dir. 95/46/CE;  
art. 27, comma 1,  
l. n. 675/1996

-----  
comma 2 art. 27, comma 2,  
l. n. 675/1996

-----  
comma 3 art. 27, comma 3,  
l. n. 675/1996

-----  
**Art. 20 (Principi applicabili al  
trattamento di dati sensibili)**

comma 1 cfr. art. 8, dir. 95/46/CE;  
art. 22, comma 3, primo  
periodo, l. n. 675/1996

-----  
comma 2 art. 22, comma 3-bis, l.  
n. 675/1996; art. 5, comma 5,  
d. lg. N. 135/1999

-----  
comma 3 art. 22, comma 3, secondo  
periodo l. n. 675/1996

-----  
comma 4 art. 22, comma 3-bis, l.  
n. 675/1996

-----  
**Art. 21 (Principi applicabili al  
trattamento di dati  
giudiziari)**

comma 1 art. 24, comma 1,  
l. n. 675/1996;

-----  
comma 2 art. 5, comma 5-bis, d.lg.  
11 maggio 1999, n. 135

-----  
**Art. 22 (Principi applicabili al  
trattamento di dati sensibili  
e giudiziari)**

comma 1

---

-----  
comma 2 art. 2, comma 2, d.lg.  
N. 135/1999

-----  
comma 3 art. 3, comma 1, d.lg.  
N. 135/1999

-----  
comma 4 art. 3, comma 2, d.lg.  
N. 135/1999

-----  
comma 5 art. 3, comma 3, d.lg.  
N. 135/1999

-----  
comma 6 art. 3, comma 4, d.lg.  
N. 135/1999

-----  
comma 7 art. 3, comma 5, d.lg.

---

comma 8	art. 23, comma 4, l. n. 675/1996
comma 9	art. 4, comma 1, d.lg. N. 135/1999
comma 10	art. 4, comma 2, d.lg. N. 135/1999; art. 3, comma 6, d. lg. N. 135/1999
comma 11	art. 4, comma 3, d.lg. N. 135/1999
comma 12	art. 1, comma 2, lett. c), d.lg. n. 135/1999

---

**Capo III**  
**Regole ulteriori per i privati**  
**ed enti pubblici economici**

---

**Art. 23 (Consenso)**

---

comma 1	cfr. art. 7, par. 1, lett. A), dir. 95/46/CE; art. 11, comma 1 e 20, comma 1, lett. a) l. n. 675/1996
comma 2	art. 11, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3	art. 11, comma 3, l. n. 675/1996
comma 4	cfr. art. 22, comma 1, l. n. 673/ 1996

---

**Art. 24 (Casi nei quali puo' essere  
effettuato il trattamento  
senza il consenso)**

---

comma 1, lett. a)	cfr. Art. 7, dir. 95/46/CE; artt. 12, comma 1, lett. a) e 20, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996
lett. b)	artt. 12, comma 1, lett. b) e 20, comma 1, lett. a-bis), l. n. 675/1996
lett. c)	artt. 12, comma 1, lett. c) e 20, comma 1, lett. b), l. n. 675/1996
lett. d)	artt. 12, comma 1, lett. f) e 20, comma 1, lett. e), l. n. 675/1996
lett. e)	art. 7, par. 1, lett. d), dir. 95/46; artt. 12, comma 1, lett. g) e 20 comma 1, lett. f), l. n. 675/1996
lett. f)	artt. 12, comma 1, lett. h) e 20, comma 1, lett. g), l.

---

---

lett. g) artt. 12, comma 1, lett. h-bis) e 20, comma 1, lett. h) ed h-bis), l. n. 675/1996

---

lett. h) ---

---

lett. i) artt. 12, comma 1, lett. d) e 21, comma 4, lett. a), l. n. 675/1996; art. 7, comma 4, d.lgs n. 281/1999

---

**Art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione)**

comma 1 art. 21 commi 1 e 2, l. n. 675/1996

---

comma 2 art. 21, comma 4, lett. b), l. n. 675/1996

---

**Art. 26 (Garanzie per i dati sensibili)**

comma 1 cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE; art. 22, comma 1, l. n. 675/1996

---

comma 2 art. 22, comma 2, l. n. 675/1996

---

comma 3, lett. a) art. 22, comma 1 bis, l. n. 675/1996

---

comma 3, lett. b) art. 22, comma 1 ter, l. n. 675/1996

---

comma 4 art. 22, comma 4, l. n. 675/1996

---

comma 5 art. 23, comma 4, l. n. 675/1996

---

**Art. 27 (Garanzie per i dati giudiziari)**

comma 1 cfr. art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE; art. 24, comma 1, l. n. 675/1996

---

**Titolo IV  
I soggetti che effettuano  
il trattamento**

---

**Art. 28 (Titolare del trattamento)**

comma 1 ---

---

**Art. 29 (Responsabile del trattamento)**

comma 1 cfr. art. 16, dir. 95/46/CE; art. 8, comma 1, l. n. 675/1996

---

comma 2 art. 8, comma 1, l. n. 675/1996

---

comma 3 art. 8, comma 3, l. n. 675/1996

-----  
comma 4 art. 8, comma 4,  
l. n. 675/1996  
-----

comma 5 art. 8, comma 2,  
l. n. 675/1996  
-----

**Art. 30 (Incaricati del trattamento)**

comma 1 cfr. art. 17, par. 3,  
dir. 95/46/CE;  
artt. 8, comma 5, e 19,  
l. n. 675/1996  
-----

comma 2 art. 19, l. n. 675/1996  
-----

**Titolo V  
Sicurezza dei dati e dei sistemi**

**Capo I**

**Misure di sicurezza**

cfr. art. 17, dir. 95/46/CE  
-----

**Art. 31 (Obblighi di sicurezza)** art. 15, comma 1,  
l. n. 675/1996  
-----

**Art. 32 (Particolari titolari)**

comma 1 art. 2, comma 1, d.lg.  
13 maggio 1998, n. 171  
-----

comma 2 art. 2, comma 2, d.lg.  
13 maggio 1998, n. 171  
-----

comma 3 art. 2, comma 3, d.lg.  
13 maggio 1998, n. 171  
-----

**Capo II  
Misure minime**

**Art. 33 (Misure minime)** cfr. art. 15, comma 2,  
l. n. 675/1996  
-----

**Art. 34 (Trattamenti con strumenti  
elettronici)** ---  
-----

**Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio  
di strumenti elettronici)** ---  
-----

**Art. 36 (Adeguamento)** cfr. art. 15, comma 3,  
l. n. 675/1996  
-----

**Titolo VI  
Adempimenti**

**Art. 37 (Notificazione del  
trattamento)** art. 18, dir. 95/46/CE;  
-----

comma 1 cfr. art. 7, comma 1,  
l. n. 675/1996  
-----

comma 2 ---  
-----

comma 3 art. 28, comma 7, secondo  
periodo, l. n. 675/1996  
-----

comma 4 art. 13, commi 1, 2, 3, 4,  
d.P.R. n. 501/1998  
-----

<b>Art. 38 (Modalita' di notificazione)</b>	art. 19, dir. 95/46/CE
comma 1	art. 7, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996
-----	-----
comma 2	art. 12, comma 1, primo periodo, d.P.R. n. 501/1998
-----	-----
comma 3	art. 12, comma 1, secondo periodo, d.P.R. n. 501/1998
-----	-----
comma 4	art. 7, comma 2, secondo periodo e art. 16, comma 1, l. n. 675/1996
-----	-----
comma 5	art. 12, comma 6, d.P.R. n. 501/1998
-----	-----
comma 6	---
-----	-----
<b>Art. 39 (Obblighi di comunicazione)</b>	art. 7, par. 1, lett. E), dir. 95/46/CE
comma 1, lett. a)	art. 27, comma 2, l. n. 675/1996
-----	-----
lett. b)	---
-----	-----
comma 2	---
-----	-----
comma 3	---
-----	-----
<b>Art. 40 (Autorizzazioni generali)</b>	art. 41, comma 7, l. n. 675/1996;
comma 1	art. 14, comma 1, d.P.R. n. 501/1998
-----	-----
<b>Art. 41 (Richieste di autorizzazione)</b>	
comma 1	---
-----	-----
comma 2	art. 14, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
-----	-----
comma 3	art. 14, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
-----	-----
comma 4	art. 14, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
-----	-----
comma 5	art. 14, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
-----	-----
<b>Titolo VII</b>	
<b>Trasferimento dei dati all'estero</b>	cfr. Artt. 25 e 26, dir. 95/46/CE
-----	-----
<b>Art. 42 (Trasferimenti all'interno dell'Unione europea)</b>	
comma 1	---
-----	-----
<b>Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)</b>	
alinea del comma 1	art. 28, comma 1, l. n. 675/1996
-----	-----
comma 1	artt. 28, comma 4, eccetto la

lett. g), e 26, comma 2, l.  
n. 675/1996; art. 7, comma 4,  
d.lg n. 281/1999

-----  
Art. 44 (Altri trasferimenti  
consentiti)

art. 28, comma 4, lett. g),  
l. n. 675/1996

-----  
Art. 45 (Trasferimenti vietati)

art. 28, comma 3,  
l. n. 675/1996

-----  
Parte II  
Disposizioni relative a  
specifici settori

-----  
Titolo I  
Trattamenti in ambito giudiziario  
Capo I  
Profili generali

cfr. Art. 3, dir. 95/46/CE

-----  
Art. 46 (Titolari dei trattamenti)

---

-----  
Art. 47 (Trattamenti per ragioni  
di giustizia)

art. 3, par. 2, (primo  
periodo) dir. 95/46/CE;  
art. 4, comma 1, lett. c) e d)  
e comma 2, l. n. 675/1996

-----  
Art. 48 (Banche di dati di uffici  
giudiziari)

---

-----  
Art. 49 (Disposizioni di attuazione)

---

-----  
Capo II  
Minori

-----  
Art. 50 (Notizie o immagini relative  
ai minori)

---

-----  
Capo III  
Informatica giuridica

-----  
Art. 51 (Principi generali)

---

-----  
Art. 52 (Dati identificativi degli  
interessati)

---

-----  
Titolo II  
Trattamenti da parte di  
forze di polizia  
Capo I  
Profili generali

cfr. Art. 3, dir. 95/46/CE

-----  
Art. 53 (Ambito applicativo e  
trattamenti)

art. 3, par. 2, (primo  
periodo) dir. 95/46/CE;  
art. 4, comma 1, lett. a) ed  
e) e comma 2, l. n. 675/1996

-----  
Art. 54 (Modalita' di trattamento e  
flussi di dati)

---

-----  
Art. 55 (Particolari tecnologie)

---

-----  
Art. 56 (Tutela dell'interessato)

---

Art. 57 (Disposizioni di attuazione)

---

-----  
**Titolo III**

**Difesa e sicurezza dello Stato**

art. 3, dir. 95/46/CE;

**Capo I**

**Profili generali**  
-----

**Att. 58 (Disposizioni applicabili)**

comma 1

art. 4, commi 1, lett. b) e 2,  
l. n. 675/1996

comma 2

art. 4, commi 1, lett. e) e  
2, l. n. 675/1996

comma 3

art. 15, comma 4, l.  
n. 675/1996

comma 4

-----  
---

-----  
**Titolo IV**

**Trattamenti in ambito pubblico**

**Capo I**

**Accesso a documenti amministrativi**  
-----

**Art. 59 (Accesso a documenti  
amministrativi)**

art. 43, comma 2,  
l. n. 675/1996; art. 16,  
comma 1, lett. c),  
d.lg. n. 135/1999

**Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo  
stato di salute e la vita  
sessuale)**

art. 16, comma 2, d.lg.  
n. 135/1999

-----  
**Capo II**

**Registri pubblici e  
albi professionali**  
-----

**Art. 61 (Utilizzazione di dati  
pubblici)**

comma 1

art. 20, comma 1, lett. f),  
d.lg. n. 467/2001

comma 2

-----  
---

comma 3

-----  
---

comma 4

-----  
---

-----  
**Capo III**

**Stato civile, anagrafi  
e liste elettorali**  
-----

**Art. 62 (Dati sensibili e  
giudiziari)**

art. 6 d.lg. n. 135/1999

**Art. 63 (Consultazione di atti)**

-----  
---

-----  
**Capo IV**

**Finalita' di rilevante  
interesse pubblico**  
-----

**Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione  
e condizione dello straniero)**

art. 7, comma 1, d.lg.  
n. 135/1999

comma 1

-----  
comma 2 art. 7, comma 3, d.lg.  
n. 135/1999  
-----

comma 3 art. 7, comma 2, d.lg.  
n. 135/1999  
-----

**Art. 65 (Diritti politici e  
pubblicita' dell'attivita'  
di organi)**

comma 1 art. 8, commi 1 e 2, d.lg.  
n. 135/1999  
-----

comma 2 art. 8, comma 3, d.lg.  
n. 135/3999  
-----

comma 3 art. 8, comma 4, d.lg.  
n. 135/1999  
-----

comma 4 art. 8, comma 5, d.lg.  
n. 135/1999  
-----

comma 5 art. 8, comma 6, d.lg.  
n. 135/1999  
-----

**Art. 66 (Materia tributaria  
e doganale)**

comma 1 art. 10, comma 1, d.lg.  
n. 135/1999  
-----

comma 2 art. 10, comma 2, d.lg.  
n. 135/1999  
-----

**Art. 67 (Attivita' di controllo  
e ispettive)**

comma 1, lett. a) art. 11, comma 1, d.lg.  
n. 135/1999  
-----

lett. b) art. 11, comma 3, d.lg.  
n. 135/1999  
-----

**Art. 68 (Benefici economici  
ed abilitazioni)**

comma 1 art. 13, comma 1, d.lg.  
n. 135/1999  
-----

comma 2 art. 13, comma 2, d.lg.  
n. 135/1999  
-----

comma 3 art. 13, comma 3, d.lg.  
n. 135/1999  
-----

**Art. 69 (Onorificenze, ricompense e  
riconoscimenti)**

**Art. 70 (Volontariato e obiezione di  
coscienza)**

comma 1 art. 15, comma 1, d.lg.  
n. 135/1999  
-----

comma 2 art. 15, comma 2, d.lg.  
n. 135/1999  
-----

**Art. 71 (Attivita' sanzionatorie)**

**e di tutela)**

comma 1 art. 16, comma 1, lett. a) e b), d.lg. n. 135/1999

comma 2 art. 16, comma 2, d.lg. n. 135/1999

**Art. 72 (Rapporti con enti di culto)** art. 21, d.lg. n. 135/1999

**Art. 73 (Altre finalita' in ambito amministrativo e sociale)** Prov. Garante n. 1/P/2000  
30 dicembre 1999 - 13 gennaio 2000

**Capo V**

**Particolari contrassegni**

**Art. 74 (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)** ---

**Titolo V**

**Trattamento di dati personali in ambito sanitario**

**Capo I**

**Principi generali**

cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE

**Art. 75 (Ambito applicativo)** art. 1, d.lg. N. 282/1999

**Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)**

comma 1 Art. 23, comma 1, l. n. 675/1996

comma 2 ---

comma 3 Art. 23, comma 3, (primo periodo), l. n. 675/1996

**Capo II**

**Modalita' semplificate per informativa e consenso**

**Art. 77 (Casi di semplificazione)** ---

**Art. 78 (Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)** ---

**Art. 79 (Informativa da parte di organismi sanitari)** ---

**Art. 80 (Informativa da parte di altri soggetti pubblici)** ---

**Art. 81 (Prestazione del consenso)** ---

**Art. 82 (Emergenze e tutela della salute e dell'incolumita' fisica)**

comma 1 ---

comma 2 Art. 23, comma 1-quater, l. n. 675/1996

comma 3	---
-----	
comma 4	---
-----	
<b>Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati)</b>	---
-----	
<b>Art. 84 (Comunicazione di dati all'interessato)</b>	
comma 1	art. 23, comma 2, l. n. 675/1996
-----	
comma 2	---
-----	
<b>Capo III</b>	
<b>Finalita' di rilevante interesse pubblico</b>	
-----	
<b>Art. 85 (Compiti del Servizio sanitario nazionale)</b>	
comma 1	art. 17, comma 1, d.lg. n. 135/1999
-----	
comma 2	---
-----	
comma 3	---
-----	
comma 4	art. 17, comma 2, d.lg. n. 135/1999
-----	
<b>Art. 86 (Altre finalita' di rilevante interesse pubblico)</b>	
comma 1	
-----	
lett. a)	art. 18, d.lg. n. 135/1999
-----	
lett. b)	art. 19, d.lg. n. 135/1999
-----	
lett. c)	art. 20, d.lg. n. 135/1999
-----	
<b>Capo IV</b>	
<b>Prescrizioni mediche</b>	
-----	
<b>Art. 87 (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)</b>	art. 4, comma 2, d.lg. n. 282/1999
-----	
<b>Art. 88 (Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)</b>	art. 4, comma 1, d.lg. n. 282/1999
-----	
<b>Art. 89 (Casi particolari)</b>	
comma 1	---
-----	
comma 2	art. 4, comma 4, d.lg. n. 282/1999
-----	
<b>Capo V</b>	
<b>Dati genetici</b>	
-----	
<b>Art. 90 (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)</b>	art. 17, comma 5, d.lg. n. 135/1999
comma 1	

-----  
comma 2 ---  
-----  
comma 3 art. 4, comma 3, l. n. 52 del  
6 marzo 2001  
-----

**Capo VI  
Disposizioni varie**

-----  
**Art. 91 (Dati trattati mediante carte)** ---  
-----  
**Art. 92 (Cartelle cliniche)** ---  
-----

**Art. 93 (Certificato di assistenza  
al parto)**  
comma 1 art. 16, comma 2, d.P.R.  
n. 445 del 28 dicembre 2000  
-----

-----  
comma 2 ---  
-----  
comma 3 ---  
-----

**Art. 94 (Banche di dati, registri  
e schedari in ambito  
sanitario)** ---  
-----

**Titolo VI  
Istruzione  
Capo I  
Profili generali**

-----  
**Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari)** art. 12, d.lg. n. 135/1999  
-----  
**Art. 96 (Trattamento di dati  
relativi a studenti)** art. 330-bis, (primo e secondo  
periodo) d.lg. n. 297 del  
16 aprile 1994  
-----

-----  
comma 1  
-----  
comma 2 art. 330-bis. (terzo periodo),  
d.lg. n. 297/1994  
-----

**Titolo VII  
Trattamento per scopi storici,  
statistici o scientifici  
Capo I  
Profili generali**

Cfr. artt. 6, 11, par. 2, 13,  
par. 2, dir. 95/46/CE

-----  
**Art. 97 (Ambito applicativo)** ---  
-----

-----  
**Art. 98 (Finalita' di rilevante  
interesse pubblico)** artt. 22 e 23.  
d.lg n. 135/1999  
-----

**Art. 99 (Compatibilita' tra scopi  
e durata del trattamento)**  
Comma 1 art. 9, comma 1 bis,  
l. 675/1996  
-----

-----  
comma 2 art. 9, comma 1 bis,  
l. 675/1996  
-----

-----  
comma 3 art. 16, comma 2,  
-----

---

**Art. 100 (Dati relativi ad attivita'  
di studio e di ricerca)** art. 6, comma 4,  
d.lg. n. 204/1998

---

**Capo II**

**Trattamento per scopi storici**

---

**Art. 101 (Modalita' di trattamento)**  
comma 1 art. 7, comma 1,  
d.lg. n. 281/1999

---

comma 2 art. 7, comma 2,  
d.lg. n. 281/1999

---

comma 3 art. 7, comma 3, n. 281/1999

---

**Art. 102 (Codice di deontologia  
e di buona condotta)**  
comma 1 art. 6, comma 1,  
d.lg. n. 281/1999

---

comma 2 art. 7, comma 5,  
d.lg. n. 281/1999

---

**Art. 103 (Consultazione di documenti  
conservati in archivi)** ---

---

**Capo III**

**Trattamento per scopi statistici  
o scientifici**

---

**Art. 104 (Ambito applicativo e dati  
identificativi per scopi  
statistici o scientifici)**  
comma 1 art. 10, comma 1,  
d.lg. n. 281/1999

---

comma 2 art. 10, comma 5,  
d.lg. n. 281/1999

---

**Art. 105 (Modalita' di trattamento)**  
comma 1 art. 10, comma 3,  
d.lg. n. 281/1999

---

comma 2 art. 10, comma 2,  
d.lg. n. 281/1999

---

comma 3 ---

---

comma 4 ---

---

**Art. 106 (Codici di deontologia  
e di buona condotta)**  
comma 1 art. 6, comma 1,  
d.lg. n. 281/1999

---

comma 2 art. 10, comma 6,  
d.lg. n. 281/1999

---

**Art. 107 (Trattamento di dati  
sensibili)**  
comma 1 art. 10, comma 4,

-----  
**Art. 108 (Sistema statistico nazionale)** -----

**Art. 109 (Dati statistici relativi  
all'evento della nascita)** -----

-----  
**Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed  
epidemiologica)**

comma 1 art. 5, comma 1,  
d.lg. n. 282/1999

-----  
comma 2 art. 5, comma 2,  
d.lg. n. 282/1999

-----  
**Titolo VIII**

**Lavoro e previdenza sociale**

**Capo I**

**Profili generali**

-----  
**Art. 111 (Codice di deontologia  
e di buona condotta)**

comma 1 art. 20, comma 2, lett. b),  
d.lg. n. 467/2001

-----  
**Art. 112 (Finalita' di rilevante  
interesse pubblico)**

comma 1 art. 9, comma 1,  
d.lg. n. 135/1999

-----  
comma 2 art. 9, comma 2,  
d.lg. n. 135/1999

-----  
comma 3 art. 9, comma 4,  
d.lg. n. 135/1999

-----  
**Capo II**

**Annunci di lavoro e dati riguardanti  
prestatori di lavoro**

-----  
**Art. 113 (Raccolta di dati e  
pertinenza)**

cfr. art. 8,  
l. 20 maggio 1970, n. 300

-----  
**Capo III**

**Divieto di controllo a distanza  
e telelavoro**

-----  
**Art. 114 (Controllo a distanza)**

cfr. art. 4, comma 1,  
l. 20 maggio 1970, n. 300

-----  
**Art. 115 (Telelavoro e lavoro  
a domicilio)**

art. 6, l. 2 aprile 1958,  
n. 339

comma 1 e 2

-----  
**Capo IV**

**Istituti di patronato  
e di assistenza sociale**

-----  
**Art. 116 (Conoscibilita' di dati  
su mandato dell'interessato)**

commi 1 e 2 art. 12, l. 30 marzo 2001,  
n. 152

-----  
**Titolo IX**  
**Sistema bancario, finanziario**  
**ed assicurativo**  
**Capo I**  
**Sistemi informativi**  
-----

**Art. 117 (Affidabilita' e puntualita'  
nei pagamenti)**

comma 1 art. 20, comma 1, lett. e),  
d.lg. n. 467/2001

**Art. 118 (Informazioni commerciali)**

comma 1 art. 20, comma 1, lett. d),  
d.lg. n. 467/2001

**Art. 119 (Dati relativi al  
comportamento debitorio)**

---

**Art. 120 (Sinistri)**

art. 2, comma 5-quater 1,  
d.l. 28 marzo 2000, n. 70,  
conv. Da l. 26 maggio 2000,  
n. 137

-----  
**Titolo X**  
**Comunicazioni elettroniche**  
**Capo I**  
**Servizi di comunicazione elettronica**  
-----

**Art. 121 (Servizi interessati)**

cfr. art. 3,  
direttiva n. 2002/58/CE

**Art. 122 (Informazioni raccolte  
nei riguardi, dell'abbonato  
e dell'utente)**

cfr. art. 5, par. 3,  
direttiva n. 2002/58/CE

**Art. 123 (Dati relativi al traffico)**

comma 1

cfr. art. 6,  
direttiva n. 2002/58/CE  
art. 4, comma 1,  
d.lg. 13 maggio 1998, n. 171;

comma 2

art. 4, comma 2,  
d.lg. n. 171/1998

comma 3

art. 4, comma 3,  
d.lg. n. 171/1998

comma 4

-----

comma 5

art. 4, comma 4,  
d.lg. n. 171/1998

comma 6

art. 4, comma 5,  
d.lg. n. 171/1998

**Art. 124 (Fatturazione dettagliata)**

comma 1

ctr. art. 7,  
direttiva n. 2002/58/CE  
art. 5, comma 3 (primo  
periodo), d.lg. n. 171/1998

comma 2

art. 5, comma 1,  
d.lg. n. 171/1998

comma 3

art. 5, comma 2,

d.lg. n. 171/1998

---

comma 4 art. 5, comma 3 (secondo periodo), d.lg. n. 171/1998

---

comma 5 ---

---

**Art. 125 (Identificazione della linea)** cfr. art. 8, direttiva n. 2002/58/CE  
comma 1 art. 6, comma 1, d.lg. n. 171/1998;

---

comma 2 art. 6, comma 2, d.lg. n. 171/1998;

---

comma 3 art. 6, comma 3, d.lg. n. 171/1998;

---

comma 4 art. 6, comma 4, d.lg. n. 171/1998;

---

comma 5 art. 6, comma 5, d.lg. n. 171/1998;

---

comma 6 art. 6, comma 6, d.lg. n. 171/1998;

---

**Art. 126 (Dati relativi all'ubicazione)** cfr. art. 9, direttiva n. 2002/58/CE

---

**Art. 127 (Chiamate di disturbo e di emergenza)** cfr. art. 10, direttiva n. 2002/58/CE  
comma 1 art. 7, comma 1, d.lg. n. 171/1998;

---

comma 2 art. 7, comma 2, d.lg. n. 171/1998

---

comma 3 ---

---

comma 4 art. 7, comma 2-bis, d.lg. n. 171/1998

---

**Art. 128 (Trasferimento automatico della chiamata)** cfr. art 11, direttiva n. 2002/58/CE  
comma 1 art. 8, comma 1, d.lg. n. 171/1998;

---

**Art. 129 (Elenchi di abbonati)** cfr. art. 12, direttiva n. 2002/58/CE  
art. 9, d.lg. n. 171/1998;

---

**Art. 130 (Comunicazioni indesiderate)** cfr. art. 13, direttiva n. 2002/58/CE  
art. 10, d.lg. n. 171/1998;

---

**Art. 131 (Informazioni ad abbonati e utenti)** art. 3, d.lg. 171/1998

---

**Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalita')** cfr. art. 15, direttiva n. 2002/58/CE

---

Capo II

**Internet e reti telematiche**

---

<b>Art. 133 (Codice di deontologia e di buona condotta)</b>	art. 20, comma 2, lett. a), d.lg. n. 467/2001
---	--

---

**Capo III  
Videosorveglianza**

---

<b>Art. 134 (Codice di deontologia e di buona condotta)</b>	art. 20, comma 2, lett. g), d.lg. n. 467/2001
---	--

---

**Titolo XI  
Libere professioni  
e investigazione privata  
Capo I  
Profili generali**

---

<b>Art. 135 (Codice di deontologia e di buona condotta)</b>	art. 22, comma 4, lett. c), secondo periodo, l. n.675/1996
---	---

---

**Titolo XII  
Giornalismo ed espressione  
letteraria ed artistica**

cfr. Art. 9, dir. 95/46/CE

**Capo I  
Profili generali**

---

**Art. 136 (Finalita' giornalistiche ed altre manifestazioni del pensiero)**

comma 1, lett. a)	art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
-------------------	-------------------------------------

---

lett. b) e c)	art. 25, comma 4 bis, l. n. 675/1996
---------------	---

---

**Art. 137 (Disposizioni applicabili)**

comma 1, lett. a)	art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
-------------------	-------------------------------------

---

lett. b)	art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
----------	-------------------------------------

---

lett. c)	art. 28, comma 1, l. n. 675/1996
----------	-------------------------------------

---

comma 2	art. 12, comma 1, lett. e), l. n. 675/1996; art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
---------	--

---

comma 3	art. 20, comma 1, lett. d), e art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
---------	--

---

<b>Art. 138 (Segreto professionale)</b>	art. 13, comma 5, l. n. 675/1996
---	-------------------------------------

---

**Capo II  
Codice di deontologia**

---

<b>Art. 139 (Codice di deontologia relativo ad attivita' giornalistiche)</b>	art. 25, commi 2, 3 e 4, l. n. 675/1996
--	--

---

**Titolo XIII**  
**Marketing diretto**  
**Capo I**  
**Profili generali**

---

**Art. 140 (Codice di deontologia e di buona condotta)** art. 20, comma 2, lett. c),  
d.lg. n. 467/2001

---

**Parte III**  
**Tutela dell'interessato**  
**e sanzioni**

---

**Titolo I**  
**Tutela amministrativa**  
**e giurisdizionale**

**Capo I**  
**Tutela dinanzi al Garante**  
**Sezione I**  
**Principi generali**

Cfr. art. 22, dir. 95/46/CE

---

**Art. 141 (Forme di tutela)** ---

---

**Sezione II**  
**Tutela amministrativa**

---

---

**Art. 142 (Proposizione dei reclami)** ---

---

---

**Art. 143 (Procedimento per i reclami)** art. 21, comma 3,  
l. n. 675/1996; art. 31,  
comma 1, lett. c) e l),  
l. n. 675/1996

---

---

**Art. 144 (Segnalazioni)** ---

---

**Sezione III**  
**Tutela alternativa a quella**  
**giurisdizionale**

---

---

**Art. 145 (Ricorsi)**

comma 1 art. 29, comma 1, primo  
periodo, l. n. 675/1996

---

comma 2 art. 29, comma 1, secondo  
periodo, l. n. 675/1996

---

comma 3 art. 29, comma 2, secondo  
periodo, l. n. 675/1996

---

---

**Art. 146 (Interpello preventivo)**

comma 1 art. 29, comma 2, primo  
periodo, l. n. 675/1996

---

comma 2 art. 29, comma 2, primo  
periodo, l. n. 675/1996

---

comma 3 ---

---

---

**Art. 147 (Presentazione del ricorso)**

comma 1, lett. a) art. 18, comma 1, lett. a),  
d.P.R. n. 501/1998

---

lett. b) art. 18, comma 1, lett. c),  
- seconda parte -  
d.P.R. n. 501/1998

-----  
lett. c) art. 18, comma 1, lett. d),  
d.P.R. n. 501/1998  
-----

lett. d) art. 18, comma 1, lett. c),  
- prima parte -  
d.P.R. n. 501/1998  
-----

lett. e) art. 18, comma 1, lett. b),  
d.P.R. n. 501/1998  
-----

alinea del comma 2 art. 18, comma 1, lett. e),  
d.P.R. n. 501/1998  
-----

lett. a), b) e c) art. 18, comma 3,  
d.P.R. n. 501/1998  
-----

comma 3 art. 18, comma 4,  
d.P.R. n. 501/1998  
-----

comma 4 art. 18, comma 2,  
d.P.R. n. 501/1998  
-----

comma 5 art. 18, alinea del comma 1,  
d.P.R. n. 501/1998  
-----

**Art. 148 (Inammissibilita' del ricorso)**

comma 1 art. 19, comma 1,  
d.P.R. n. 501/1998  
-----

comma 2 art. 18, comma 5,  
d.P.R. n. 501/1998  
-----

**Art. 149 (Procedimento relativo al  
ricorso)**

comma 1 art. 20, comma 1,  
d.P.R. n. 501/1998  
-----

comma 2 art. 20, comma 2,  
d.P.R. n. 501/1998  
-----

comma 3 Art. 29, comma 3,  
l. n. 675/1996;  
art. 20, comma 3,  
d.P.R. n. 501/1998  
-----

comma 4 ---  
-----

comma 5 art. 20, comma 4,  
d.P.R. n. 501/1998  
-----

comma 6 art. 20, comma 5,  
d.P.R. n. 501/1998  
-----

comma 7 art. 20, comma 8,  
d.P.R. n. 501/1998  
-----

comma 8 Art. 29, comma 6-bis,  
l. n. 675/1996  
-----

**Art. 150 (Provvedimenti a seguito  
del ricorso)**

comma 1 art. 29, comma 5,  
l. n. 675/1996

-----  
comma 2 art. 29, comma 4,  
l. n. 675/1996  
-----  
comma 3 ---  
-----  
comma 4 art. 20, comma 6,  
d.P.R. n. 501/1998  
-----  
comma 5 art. 20, comma 11,  
d.P.R. n. 501/1998  
-----  
comma 6 ---  
-----

**Art. 151 (Opposizione)**

comma 1 art. 29, comma 6,  
l. n. 675/1996  
-----  
comma 2 ---  
-----

**Capo II  
Tutela giurisdizionale**

**Art. 152 (Autorita' giudiziaria  
ordinaria)**

comma 1 art. 29, comma 8,  
l. n. 675/1996  
-----  
comma 2 ---  
-----  
comma 3 ---  
-----  
comma 4 ---  
-----  
comma 5 ---  
-----  
comma 6 ---  
-----  
comma 7 ---  
-----  
comma 8 ---  
-----  
comma 9 ---  
-----  
comma 10 ---  
-----  
comma 11 ---  
-----  
comma 12 art. 29, comma 7, primo  
periodo, l. n. 675/1996  
-----  
comma 13 art. 29, comma 7, secondo  
periodo, l. n. 675/1996  
-----  
Comma 14 ---  
-----

**Titolo II  
L'Autorita'**

**Capo I**

**Il Garante per la protezione  
dei dati personali**

cfr. Art. 28, dir. 95/45/CE

**Art. 153 (Il Garante)**

comma 1 art. 30, comma 2,  
-----

l. n. 675/1996

-----  
comma 2 art. 30, comma 3, primo e  
terzo periodo, l. n. 675/1996  
-----

comma 3 art. 30, comma 3, secondo  
periodo, l. n. 675/1996  
-----

comma 4 art. 30, comma 4,  
l. n. 675/1996  
-----

comma 5 art. 30, comma 5,  
l. n. 675/1996  
-----

comma 6 art. 30, comma 6,  
l. n. 675/1996  
-----

comma 7 art. 33, (prima fase),  
l. n. 675/1996  
-----

**Art. 154 (Compiti)**

-----  
alinea del comma 1 art. 31, alinea,  
l. n. 675/1996  
-----

lett. a) art. 31, comma 1, lett. b),  
l. n. 675/1996  
-----

lett. b) art. 31, comma 1, lett. d),  
l. n. 675/1996  
-----

lett. c) art. 31, comma 1, lett. c),  
l. n. 675/1996  
-----

lett. d) art. 31, comma 1, lett. e)  
ed l), l. n. 675/1996  
-----

lett. e) art. 31, comma 1, lett. h),  
l. n. 675/1996  
-----

lett. f) art. 31, comma 1, lett. m),  
l. n. 675/1996  
-----

lett. g) ---  
-----

lett. h) art. 31, comma 1, lett. i),  
l. n. 675/1996  
-----

lett. i) art. 31, comma 1, lett. g),  
l. n. 675/1996  
-----

lett. l) art. 31, comma 1, lett. a),  
l. n. 675/1996  
-----

lett. m) art. 31, comma 1, lett. n),  
l. n. 675/1996  
-----

comma 2 art. 31, comma 1, lett. o),  
l. n. 675/1996  
-----

comma 3 art. 31, commi 5 e 6,  
l. n. 675/1996  
-----

comma 4 art. 31, comma 2,  
l. n. 675/1996

-----  
comma 5

---

-----  
comma 6

art. 40, l. n. 675/1996  
-----

## Capo II

### L'Ufficio del Garante

-----

#### Art. 155 (Principi applicabili)

comma 1

art. 33, comma 1-sexies,  
l. n. 675/1996  
-----

#### Art. 156 (Ruolo organico e personale)

comma 1

art. 33, comma 1, ultimo  
periodo l. n. 675/1996  
-----

comma 2

---

-----  
comma 3

art. 33, commi 1-bis e  
1-quater, l. n. 675/1996  
-----

comma 4

art. 33, comma 1-ter,  
l. n. 675/1996  
-----

comma 5

art. 33, comma 1-quinquies,  
l. n. 675/1996  
-----

comma 6

---

-----  
comma 7

art. 33, comma 4,  
l. n. 675/1996  
-----

comma 8

art. 33, comma 6,  
l. n. 675/1996  
-----

comma 9

art. 33, comma 6 bis,  
l. n. 675/1996  
-----

comma 10

art. 33, comma 2,  
l. n. 675/1996  
-----

## Capo III

### Accertamenti e controlli

-----

#### Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)

comma 1

art. 32, comma 1,  
l. n. 675/1996  
-----

#### Art. 158 (Accertamenti)

comma 1

art. 32, comma 2,  
l. n. 675/1996  
-----

comma 2

art. 32, comma 2,  
l. n. 675/1996  
-----

comma 3

art. 32, comma 3,  
l. n. 675/1996; art. 15,  
comma 1, d.P.R. n. 501/1998  
-----

#### Art. 159 (Modalita')

comma 1

art. 15, commi 6, e 7, secondo  
periodo, d.P.R. n. 501/1998

-----  
comma 2 art. 32, comma 4,  
l. n. 675/1996;  
art. 15, comma 5,  
d.P.R. n. 501/1998  
-----

comma 3 art. 15, commi 2, e 7, primo  
periodo, d.P.R. n. 501/1998  
-----

comma 4 art. 15, commi 4,  
d.P.R. n. 501/1998  
-----

comma 5 art. 15, comma 8,  
d.P.R. n. 501/1998  
-----

comma 6 art. 32, comma 5,  
l. n. 675/1996  
-----

**Art. 160 (Particolari accertamenti)**

comma 1 art. 32, comma 6, primo  
periodo, l. n. 675/1996  
-----

comma 2 art. 32, comma 6, secondo  
periodo, l. n. 675/1996  
-----

comma 3 art. 32, comma 7, primo e  
secondo periodo,  
l. n. 675/1996  
-----

comma 4 art. 32, comma 7, terzo  
periodo, l. n. 675/1996  
-----

comma 5 ---  
-----

comma 6 ---  
-----

**Titolo III**

**Sanzioni**

**Capo I**

**Violazioni amministrative**

cfr. Art. 24, dir. 95/46/CE  
-----

**Art. 161 (Omessa o inidonea  
informativa all'interessato)**

comma 1 art. 39, comma 2, primo  
periodo, l. n. 675/1996  
-----

**Art. 162 (Altre fattispecie)**

comma 1 art. 16, comma 3,  
l. n. 675/1996  
-----

comma 2 art. 39, comma 2, secondo  
periodo l. n. 675/1996  
-----

**Art. 163 (Omessa o incompleta  
notificazione)**

comma 1 art. 34, comma 1,  
l. n. 675/1996  
-----

**Art. 164 (Omessa informazione o  
esibizione al Garante)**

comma 1 art. 39, comma 1,  
l. n. 675/1996  
-----

**Art. 165 (Pubblicazione del**

**provvedimento del  
Garante)**

comma 1

---

---

**Art. 166 (Procedimento di applicazione)**

comma 1

art. 39, comma 3,  
l. n. 675/1996

---

**Capo II  
Illeciti penali**

---

**Art. 167 (Trattamento illecito di  
dati)**

comma 1

art. 35, comma 1,  
l. n. 675/1996; art. 11, d.lg.  
n. 171/1998

comma 2

art. 35, comma 2,  
l. n. 675/1996

---

**Art. 168 (Falsita' nelle dichiarazioni  
e notificazioni al Garante)**

comma 1

art. 37-bis, comma 1,  
l. n. 675/1996

---

**Art. 169 (Misure di sicurezza)**

comma 1

art. 36, comma 1,  
l. n. 675/1996

comma 2

art. 36, comma 2,  
l. n. 675/1996

---

**Art. 170 (Inosservanza di  
provvedimenti del  
Garante)**

comma 1

art. 37, comma 1,  
l. n. 675/1996

---

**Art. 171 (Altre fattispecie)**

---

---

**Art. 172 (Pene accessorie)**

comma 1

art. 38, comma 1,  
l. n. 675/1996

---

**Titolo IV**

**Disposizioni modificative, abrogative,  
transitorie e finali**

**Capo I**

**Disposizioni di modifica**

---

**Art. 173 (Convenzione di applicazione  
dell'Accordo di Schengen)**

---

---

**Art. 174 (Notifiche di atti e vendite  
giudiziarie)**

---

---

**Art. 175 (Forze di Polizia)**

---

---

**Art. 176 (Soggetti pubblici)**

---

---

**Art. 177 (Disciplina anagrafica,  
dello stato civile e  
delle liste elettorali)**

---

---

**Art. 178 (Disposizioni in materia  
sanitaria)**

comma 1	---
-----	
comma 2	---
-----	
comma 3	art. 4, comma 5, d.lg. N. 282/1999
-----	
comma 4	---
-----	
comma 5	---
-----	
<b>Art. 179 (Altre modifiche)</b>	---
-----	
<b>Capo II</b>	
<b>Disposizioni transitorie</b>	
-----	
<b>Art. 180 (Misure di sicurezza)</b>	
-----	
<b>Art. 181 (Altre disposizioni transitorie)</b>	
-----	
comma 1	---
-----	
comma 2	---
-----	
comma 3	---
-----	
comma 4	art. 13, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
-----	
comma5	---
-----	
comma 6	---
-----	
<b>Art. 182 (Ufficio del Garante)</b>	---
-----	
<b>Capo III</b>	
<b>Abrogazioni</b>	
-----	
<b>Art. 183 (Norme abrogate)</b>	---
-----	
<b>Capo IV</b>	
<b>Norme finali</b>	
-----	
<b>Art. 184 (Attuazione di direttive europee)</b>	
-----	
comma 1	---
-----	
comma 2	---
-----	
comma 3	art. 43, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996
-----	
<b>Art. 185 (Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta)</b>	---
-----	
<b>Art. 186 (Entrata in vigore)</b>	---